

## **Comunicazione annuale dati IVA 2010**

a cura Massimo Pipino

Come noto l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA è disposto dall'articolo 8- bis del D.P.R. n. 322/1998 nel rispetto della normativa comunitaria, la quale prevede che, in ciascun Stato membro, si debba presentare un riepilogo della posizione IVA entro un termine non superiore a due mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Tale comunicazione, da presentarsi entro il mese di febbraio, dovrà quindi, relativamente al 2009, essere presentata entro lunedì 1 marzo 2010, poiché il 28 febbraio cade di domenica.

Si ritiene opportuno sottolineare che la comunicazione in oggetto non ha natura dichiarativa, in quanto non evidenzia la determinazione definitiva del saldo IVA annuale. In particolare, non si dovrà tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio, né indicare il credito dell'anno precedente o i rimborsi richiesti e le compensazioni operate, dal momento che tali dati confluiscono nella dichiarazione IVA annuale.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Si ricorda che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010, è stato approvato il nuovo modello da utilizzarsi ai fini della citata comunicazione, reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione, in linea generale, i soggetti d'imposta titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Tra le novità introdotte, si annovera una nuova rilevante ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione di cui si tratta: come noto, l'articolo 10 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102) ha apportato alcune significative modificazioni in relazione alla disciplina della compensazione del credito annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, dell'IVA (1) (2). In questa sede s'intende richiamare l'attenzione sul fatto che il comma 1, lettera a), numero 2.4

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

dell'articolo 10 del menzionato D.L. 78/2009 ha disposto che coloro che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro il mese di febbraio (anche al fine di utilizzare in compensazione l'eventuale credito IVA di importo superiore a Euro 10.000,00 a decorrere dal giorno 16 del mese di marzo) siano ora esonerati dal presentare la comunicazione dati IVA.

Concretamente, sono ora, quindi, dispensati dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i soggetti che presenteranno, entro il mese di febbraio (per il 2010 il 1° marzo), la dichiarazione annuale IVA in via autonoma.

Sono, inoltre, esonerati dalla presentazione della comunicazione, tra gli altri, i seguenti soggetti:

- 1) i contribuenti che per l'anno di imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 ed inoltre coloro che, avendo esercitato l'opzione per la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633/1972, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, nonostante siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del più volte richiamato D.P.R. n. 633/1972. L'esonero, tuttavia, non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.L. n. 331/1993 ovvero nell'ipotesi in cui egli abbia effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario, in base al principio della cosiddetta "inversione contabile";
- 2) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- 3) le persone fisiche che hanno conseguito nell'anno di riferimento un volume d'affari non superiore ad Euro 25.000,00;
- 4) le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato riguardante i contribuenti minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Le società che si avvalgono della liquidazione dell'IVA di gruppo devono inviare singolarmente la comunicazione, indicando ciascuna i soli dati relativi alla propria attività. I contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata sono tenuti a presentare una sola comunicazione contenente i dati di tutte le attività svolte, ad eccezione, eventualmente, dei dati di attività per le quali sia previsto l'esonero della presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Si rammenta, inoltre, che i contribuenti trimestrali, sia per legge, sia per opzione, devono comprendere nella comunicazione di cui si tratta anche i dati delle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento.

Si ricorda, altresì, che, in considerazione della natura non dichiarativa della comunicazione, le sanzioni amministrative applicabili sono quelle relative alle violazioni sulle comunicazioni prescritte dalle norme tributarie, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997. Per effetto di tale disposizione, alla mancata presentazione della comunicazione o all'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da Euro 258,00 ad Euro 2.065,00.

Infine, si rileva che i contribuenti non possono utilizzare, per la fattispecie in esame, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Tale esclusione implica, quindi, che le eventuali rettifiche dovranno essere effettuate in sede di dichiarazione annuale IVA, tramite l'esposizione corretta dei dati definitivi.

## NOTE

### 1) Compensazione dei crediti fiscali

Si ricorda che nella G.U. n. 150 del 1 luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

Tra le altre disposizioni, si segnala l'articolo 10 del citato Decreto Legge, intitolato "Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali". In effetti, il principale obiettivo di tale articolo, palesato dalla formulazione del comma 1, lettera a), è quello di provvedere ad una riorganizzazione del sistema delle compensazioni fiscali, rendendolo più rigoroso al fine di contrastare i fenomeni di abuso.

Correlativamente all'irrigidimento di tale disciplina, al fine di aumentare la liquidità delle imprese (obiettivo anch'esso enunciato nel primo comma dell'articolo in esame), il comma 1, lettera b), numero 1, dispone, altresì, che, tenendo conto delle esigenze di bilancio, il vigente limite degli importi annualmente compensabili - che ora corrisponde ordinariamente ad Euro 516.456,90 - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possa essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino ad Euro 700.000,00. Il nuovo sistema delineato dall'articolo 10 del Decreto Legge n. 78/2009 concerne sostanzialmente la compensazione dei crediti dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). In particolare, attraverso l'aggiunta di un periodo all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, viene disposto che la compensazione del credito annuale (o relativo a periodi inferiori all'anno) dell'IVA per importi superiori ad Euro 10.000,00 annui possa essere effettuata

solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Tale disposizione comporta evidentemente un differimento, rispetto a quanto sinora previsto, del momento a partire dal quale i contribuenti possono operare le compensazioni dei crediti IVA.

Per contenere tale effetto negativo, ai contribuenti che utilizzino in compensazione ovvero chiedano a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione IVA viene data facoltà di presentare tale dichiarazione separatamente, non comprendendola in quella unificata. Detti contribuenti, qualora presentino la dichiarazione annuale IVA per i fini sopra indicati entro il mese di febbraio, saranno anche esonerati dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Il Decreto Legge n. 78/2009 dispone, altresì, che, in relazione alle operazioni registrate nella parte d'anno solare anteriore a dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, debbano inviare apposita dichiarazione in via telematica al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

In tema di esecuzione dei rimborsi dell'IVA, viene modificato l'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, demandando ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione completa delle modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi stessi.

Inoltre, il sesto comma del medesimo articolo 38-bis viene integrato con riferimento anche alle compensazioni. Esso prevede ora che, se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente deve versare all'ufficio entro sessanta giorni le somme che, in base all'avviso stesso, risultano indebitamente rimborsate o compensate (insieme con gli interessi decorrenti dalla data del rimborso o della compensazione), a meno che non venga prestata la garanzia prevista nel secondo comma dello stesso articolo 38-bis fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. Sino all'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in precedenza citato continueranno, peraltro, ad applicarsi le previgenti norme.

Un'ulteriore modifica delle norme concernenti le compensazioni viene disposta in relazione ai soggetti che si avvalgono del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo. In particolare, viene aggiunto un periodo al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 542/1999, in base al quale anche gli enti e società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 potranno, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 solo dopo aver presentato l'istanza di cui al comma 2 del citato Regolamento.

Nuove e rilevanti norme in tema di compensazione dei crediti IVA sono state introdotte anche dal comma 1, lettera a), numeri 6 e 7, dell'articolo 10 del D.L. n. 78/2009. Il predetto articolo 10, comma 1, lettera a), numero 6, in particolare, aggiunge all'articolo 37 del D.L. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006) il comma 49-bis, in base al quale i soggetti che intendono effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA per importi superiori ad Euro 10.000,00 annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.



Il numero 7 del comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del D.L. n. 78/2009 prevede, invece, che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori ad Euro 10.000,00 annui abbiano l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 322/1998 (cioè gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998 (vale a dire dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale), anche dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 322/1998 (cioè coloro che sottoscrivono la relazione di revisione), relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che regola l'attività dei Centri di Assistenza Fiscale. In tali ipotesi alternative, l'infedele attestazione dell'esecuzione dei previsti controlli comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del D.Lgs. n. 241/1997, cioè la sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è previsto che venga effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Per l'eventualità dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, integrando le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009) viene, altresì, disposto che, alle sanzioni previste, in nessun caso si applichi la definizione agevolata stabilita dall'articolo 16, comma 3 e dall'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.

È da sottolineare che in data 2 luglio, con comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove regole sulle compensazioni avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2010, per ragioni di ordine sistematico e perché le nuove modalità di fruizione dei crediti IVA in compensazione richiedono la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio per le quali occorrono i tempi tecnici che ne consentano lo sviluppo. Pertanto, conclude il comunicato stampa, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.

## 2) Compensazione dei crediti fiscali

Nel S.O. n. 140 alla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 è stata pubblicata la Legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

La citata legge di conversione ha, tra il resto, apportato alcune modifiche anche alle disposizioni relative alla compensazione dei crediti fiscali contenute nell'articolo 10 del D.L. n. 78/2009, come riferito in precedenti comunicazioni. La maggior parte di dette modifiche non sono di particolare rilievo, avendo carattere prettamente formale. In questa sede si intende dar conto unicamente dei cambiamenti che intervengano sulla sostanza delle disposizioni rispetto a quanto esposto nella nostra citata Comunicazione. In particolare, pare opportuno segnalare che in base al testo dell'articolo 10, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2009, così come risultante a seguito della conversione in legge, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto per importi superiori a 15.000 Euro annui (nel testo originario del D.L. n. 78/2009 tale soglia era fissata ad euro 10.000) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione

del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997 relativamente alle dichiarazioni da cui emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 (vale a dire dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale), anche dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo Regolamento relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Non subisce variazioni la disposizione che ha aggiunto all'articolo 37 del D.L. n. 322/2006 (convertito, con modificazioni dalla L. n. 248/2006) il comma 49-bis, in base al quale i soggetti che intendono effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IIVA per importi superiori a 10.000 Euro annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A tale riguardo, la legge di conversione ha stabilito che entro sessanta giorni dal 4 agosto 2009 vengano definite le relative modalità tecniche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Non subisce modifiche, altresì, la disposizione in base alla quale la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IIVA per importi superiori a 10.000 Euro annui può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Si ricorda che, come già precisato dall'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa a seguito dell'emanazione del D.L. n. 78/2009, le nuove regole sulle compensazioni si deve intendere abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

9 febbraio 2010  
Massimo Pipino